

Chi dice che la nostra classe dirigente è incapace di prendere decisioni bipartisan? Ne hanno prese, nella legislatura ormai al tramonto. Ad esempio hanno aumentato i contributi pubblici ai partiti, o hanno deciso che le ottime norme sulla stampa non andassero toccate. Bravi, applausi. Una bacchettata se la meritano però anche i giornalisti, pronti a chiedere l'abolizione di alcuni elementi della legge, ma non di altri altrettanto dannosi però più convenienti ai gazzettanti.

Vediamo allora quali leggi fondamentali riguardano l'attività giornalistica ed editoriale.

La legge numero 69 del 1963, questa misteriosa. Di che si tratta? È la norma, evidentemente complessa visto che ci vollero nove anni per approvarla, che regola l'attività giornalistica in Italia. Ribadisce l'esistenza dell'Ordine professionale, creato da Mussolini nel '24, e ne stabilisce le regole d'accesso ai tre diversi elenchi (professionisti, pubblicisti e l'elenco speciale per direttori, praticanti e stranieri), oltre alle cause di radiazione. A questa legge, che è limitata alla regolamentazione della professio-

Giornalisti in Italia



La legittimazione della pena in uno stato di diritto

di CARLO BONOMI

ne, si deve aggiungere la numero 47 del 1948: è la mia preferita perché è quella che potrebbe farci finire tutti in galera. È qui, precisamente all'articolo 13 (tiè), che sta la famigerata penalizzazione per la diffamazione a mezzo stampa: da uno a sei anni, signori.

Molti giornalisti, gli altri evidentemente o non temono il carcere o non si scomodano per simili quisquiglie, chiedevano l'abrogazione di quest'ultimo articolo, depenalizzando la diffamazione a mezzo stampa. In effetti credo che, da questo punto di vista, perfino i giornalisti cubani stiano meglio... Comunque ricordiamo che non si tratta di una norma ormai in disuso: accade raramente, ma qualche giornalista condannato esiste. In tutto l'apparato di leggi sulla stampa in vigo-

re in Italia questo è sicuramente l'aspetto più deleterio, e sarebbe da cambiare con urgenza. Non credo si possa svolgere l'attività con piena libertà e serenità avendo lo spadone di Damocle di qualche anno di carcere sulla capoccia. Una sanzione amministrativa è più che sufficiente. E anche qui si dovrebbero fissare regole più precise, ad esempio stabilendo un tetto massimo alle cifre che il querelante può richiedere: nel 2000 su giornali e giornalisti pendevano oltre 3500 miliardi di lire in richieste di risarcimento.

Altri due sono gli aspetti deleteri. Il primo è l'esistenza di un'unica sigla sindacale per tutta la categoria. È vero che i giornalisti non sono molti (circa 13 mila), ma la presenza di un solo sindacato tende a regimentalizzare i comportamenti, e rende le voci contrarie delle stecche nel coro. Chi vuole godere dei benefici garantiti da un sindacato non può sentirsi poi in obbligo di aderire ad ogni sciopero che questo promuove; ricordo le pesanti accuse che il leader della union degli scribi, Paolo Serventi Longhi, rivolse a Vittorio Feltri perché questi contestò le ragioni di uno sciopero e decise di non aderirvi. Se Feltri avesse avuto un altro sindacato cui iscriversi sarebbe stato meglio per lui e per Serventi Longhi.

Il terzo grande problema del nostro sistema è l'esistenza dell'Ordine, ma questo non lo riconoscono nemmeno quei giornalisti che si dichiarano liberali e in nome del liberalismo invocano l'abolizione di molti albi professionali. L'Ordine controlla e limita gli accessi a una professione che, in un regime democratico, dovrebbe essere per sua stessa natura alla portata di tutti. Sono due i fattori che contano per entrare e poi rimanere nell'Eden giornalistico: superare un esame che l'Ordine stesso organizza e svolge, e infine la stramaledetta anzianità. Per evitare la cancellazione dall'albo bisogna svolgere l'attività in modo continuato. Ma questa regola non vale più per i veterani. Qualche grammo in più di meritocrazia?

LA LEGGE SULL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

- PROFESSIONISTA È CHI ESERCITA IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO
- PUBBLICISTI SONO COLORO CHE SVOLGONO ALTRE ATTIVITÀ OLTRE A QUELLA GIORNALISTICA
- ESISTE L'OBLIGO DEL SEGRETO PROFESSIONALE SULLE FONTI (SOLO IL MAGISTRATO PUÒ CHIEDERE A UN GIORNALISTA DI RIVELARE LE FONTI SE QUESTO SERVE AL PROSEGUIMENTO DELLE INDAGINI)
- SI DIVENTA PROFESSIONISTI DOPO 18 MESI DI PRATICANTATO IN UNA REDAZIONE CHE ABBA ALMENO 4 GIORNALISTI SE È UN QUOTIDIANO, O 6 SE È UN PERIODICO DI TIRATURA NAZIONALE, E DOPO AVER SOSTENUTO UN ESAME DI STATO, SCRITTO E ORALE
- SI DIVENTA PUBBLICISTI PRESENTANDO PROVA DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, CHE DEV'ESSERE REGOLARMENTE REMUNERATA, PRESSO UN QUALSIASI GIORNALE O PERIODICO, ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI
- DOPO DUE ANNI D'INATTIVITÀ ARRIVA AUTOMATICAMENTE LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO, A MENO CHE L'ISCRIZIONE ABBA SUPERATO I 15 ANNI
- ESISTE UN CODICE DEONTOLOGICO, E LE SANZIONI PER CHI LO INFRANGE VARIANO DALL'AVVERTIMENTO ALLA RADIAZIONE
- DIRETTORI E VICEDIRETTORI DI QUALSIASI TESTATA DEVONO ESSERE PROFESSIONISTI, PUBBLICISTI O ISCRITTI ALL'APPOSITO ELENCO